



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

LA RIFORMA DEL CNEL

STUDI E DOCUMENTI

ROMA 1983

TESTO DEL PROGETTO DI RIFORMA
approvato dall'Assemblea del CNEL (20-22 ottobre 1981)

Art. 1
(Attribuzioni del CNEL)

« La presente legge disciplina le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), previsto dall'art. 99 della Costituzione, e istituito con la legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Nelle materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale ed in quelle di interesse generale che rientrano nell'ambito dell'economia e del lavoro, il CNEL:

- a) esprime pareri al Parlamento, al Governo ed alle Regioni;
- b) ha iniziativa legislativa;
- c) contribuisce alla elaborazione della legislazione;
- d) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite da leggi e regolamenti ».

Art. 2
(Attività consultiva)

« Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente art. 1:

— ciascuna Camera secondo le norme del proprio regolamento;

— il Governo su richiesta fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente;

— le Regioni e le Province di Trento e Bolzano — nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa — su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal Presidente della Giunta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri disegni di legge che prevedano modificazioni strutturali in materie socio-economiche o provvedimenti e direttive di carattere programmatico nelle stesse materie ovvero disegni di legge sui principi fondamentali in materia economica e sociale previsti dall'art. 117 della Costituzione, è tenuto a richiedere il parere al CNEL.

Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su richiesta, non sia concessa proroga.

I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi Regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti. I pareri resi alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ».

Art. 3

(Iniziativa legislativa)

« Il CNEL, nelle materie di cui all'art. 1, ha facoltà di proporre alle Camere disegni di legge purché ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal CNEL secondo le norme previste dal Regolamento di cui all'art. 20.

I disegni di legge sono trasmessi dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

L'iniziativa legislativa del CNEL non può essere esercitata su argomenti sui quali una Camera o il Governo abbiano richiesto il parere del CNEL, oppure il Governo abbia già presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto di iniziativa legislativa da parte del CNEL, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento o dopo un anno dalla formulazione del parere ».

Art. 4

(Contributo alla elaborazione della legislazione)

« Per contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro di propria iniziativa formula osservazioni e proposte e, di propria iniziativa o su richiesta delle Camere, del Governo o delle Regioni, compie studi ed indagini.

Tali atti vengono trasmessi direttamente al Governo nonché alle Camere e alle Regioni, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Nelle materie di cui all'art. 1 il CNEL può altresì far pervenire alle Camere ed al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento alla attività delle Comunità Europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

A tal fine il CNEL mantiene contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità Europee e degli altri Stati.

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro può, di propria iniziativa, formulare proposte al Parlamento e al Governo sullo stato di attuazione delle leggi nelle materie di cui all'art. 1 della presente legge ».

Art. 5

(Archivio dei contratti)

« E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Le parti stipulanti devono provvedere al deposito presso il CNEL di copia autenticata dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché di quelli di ambito territoriale integrativo degli stessi.

Inoltre il CNEL ha facoltà di richiedere alle parti stipulanti, direttamente o tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la trasmissione anche di contratti ed accordi con diverso ambito di applicazione.

Il CNEL, sulla base di una ricognizione e comparazione periodica, almeno triennale, degli assetti normativi e retributivi espressi dai contratti collettivi, approva un rapporto sullo stato e sulle tendenze della politica delle retribuzioni e delle discipline contrattuali. Il rapporto è trasmesso alle Camere e al Governo ».

Art. 6

(Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale)

« Il CNEL designa i componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che gli attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento di cui all'art. 20.

Quando la legge stabilisce che sia assicurata in organismi pubblici la presenza di rappresentanti delle categorie produttive, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui all'art. 20.

Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi di cui al presente articolo, nonché la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie ivi presenti ».

Art. 7

(Composizione del Consiglio)

« Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 120, oltre il Presidente, ed è ripartito come segue:

N. 26 *esperti*, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica dei quali:

a) n. 8 nominati direttamente dal Presidente della Repubblica;

b) n. 10 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Consigli Nazionali e Superiori od Organismi consultivi e tecnici dei Ministeri competenti nelle materie di cui all'art. 1 della presente legge;

c) n. 8 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che siano espressione di organismi nazionali operanti nel campo economico-sociale, della ricerca e della cultura, tra i quali comunque l'Unione Accademica Nazionale, il CNR, la Banca d'Italia, l'INPS, l'Unioncamere.

N. 94 *rappresentanti delle categorie produttive* di beni e servizi, nei settori pubblico e privato, dei quali n. 42 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, n. 17 rappresentanti dei lavoratori autonomi, n. 35 rappresentanti delle imprese.

La rappresentanza dei lavoratori dipendenti, articolata in modo da garantire la rappresentanze dei lavoratori dell'agricoltura e pesca, dell'industria, del commercio e turismo, dei servizi con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito ed assicurazioni, nonché della Pubblica Amministrazione, è composta da n. 42 rappresentanti di cui n. 3 in rappresentanza dei dirigenti di azienda.

La rappresentanza dei *lavoratori autonomi* è così composta:

N. 5 per i coltivatori diretti;

N. 5 per gli artigiani;

N. 4 per i liberi professionisti;

N. 3 per le cooperative di produzione e di consumo.

La rappresentanza delle *imprese* è così composta:

N. 5 per l'agricoltura e pesca;

N. 15 per l'industria;

N. 5 per il commercio e turismo;

N. 8 per i servizi, in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza dei settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;

N. 1 rappresentante dell'IRI;

N. 1 rappresentante dell'ENI ».

Art. 8

(Procedura di nomina degli esperti)

« I membri del CNEL di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

Art. 9

(Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive)

« Sei mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'art. 7.

Il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

Avverso tale atto, le organizzazioni possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

Nel ricorso, le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo alla ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro

e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso le organizzazioni contro-interessate.

Il ricorso è deciso, udite le parti, entro 45 giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In sede giurisdizionale non è ammessa l'impugnazione dell'atto di nomina per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso di cui al 5° comma.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentatività nel settore di appartenenza con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI e dell'ENI le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché ai rappresentanti dei liberi professionisti le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi ordini professionali.

I membri rappresentanti delle categorie produttive sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

Art. 10 (*Presidente*)

« Il Presidente del CNEL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, fino a quando non sia nominato il nuovo Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice presidente più anziano per elezione, e, in caso di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età ».

Art. 11

(Vicepresidenti ed Ufficio di Presidenza)

« Il CNEL elegge fra i suoi componenti due Vicepresidenti nei modi previsti dal Regolamento di cui all'art. 20.

Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza ».

Art. 12

(Durata del Consiglio e sostituzione dei Consiglieri)

« I membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro di cui al primo comma dell'art. 7, la nomina del Consigliere è effettuata, entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il Consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è stato nominato e con le modalità di cui al precedente art. 7.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del Consigliere è effettuata, entro 30 giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 9.

In ogni caso la durata in carica del nuovo Consigliere non può eccedere quella del Consiglio ».

Art. 13

(Decadenza ed incompatibilità)

« Per la nomina a Presidente ed a componente del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di Presidente e componente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di Consigli o Assemblee Regionali.

I membri del Consiglio non possono essere vincolati da mandato imperativo ».

Art. 14

(Posizione giuridica, indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL)

« Per quanto non previsto dalla presente legge, il Regolamento di cui all'art. 20 disciplina la posizione giuridica del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri, specie con riferimento ai rapporti tra il CNEL e le altre Istituzioni pubbliche, nonché le indennità, le diarie di presenza ed il rimborso delle spese ad essi spettanti ».

Art. 15

(Deliberazioni del CNEL)

« Le deliberazioni del CNEL non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e se non sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che il Regolamento non prescriva altrimenti e salvo quanto stabilito nell'art. 20.

Qualora in sede di votazione finale si manifestino posizioni discordanti, di esse si dà formale comunicazione, contestualmente alla pronuncia, agli organi destinatari della stessa.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle deliberazioni adottate in via definitiva dalle Commissioni con la procedura prevista dall'ultimo comma del successivo art. 16 ».

Art. 16
(Commissioni)

« Il CNEL si articola in Commissioni. Le modalità di costituzione e funzionamento delle stesse sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 20.

Le Commissioni trattano gli argomenti che sono ad esse assegnati e riferiscono all'Assemblea.

Le Commissioni possono deliberare definitivamente su determinati argomenti, secondo quanto disposto dal Regolamento, salvo che un decimo dei componenti in carica del Consiglio o un quinto dei componenti delle Commissioni non chieda che l'argomento sia sottoposto all'Assemblea ».

Art. 17
(Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL)

Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'Assemblea.

Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNEL ».

Art. 18
(Interventi ai lavori del CNEL e acquisizioni istruttorie)

« Alle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL hanno facoltà di intervenire i Presidenti delle Commissioni parlamentari, i membri di Governo, i Presidenti dei Consigli o Assemblies e delle Giunte delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano.

Il CNEL può invitare alle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni membri del Governo, del Parlamento, dei Consigli o Assemblies delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano.

Il CNEL può chiedere di sentire rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire dati e informazioni richiesti dal CNEL.

Il CNEL può stipulare, a fine di documentazione, convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e con privati; può altresì conferire specifici incarichi di collaborazione temporanei e rinnovabili a persone particolarmente qualificate nelle materie di competenza ».

Art. 19
(Convocazioni)

« Il CNEL si riunisce su convocazione del suo Presidente, secondo le norme del Regolamento di cui all'art. 20 o su richiesta di un quarto dei suoi componenti ».

Art. 20
(Regolamenti)

« Il funzionamento del CNEL è disciplinato con Regolamento, approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al Regolamento.

Limitatamente alle materie contemplate dagli artt. 14, 21 e 22 della presente legge, i relativi Regolamenti, adottati con le modalità di cui al 1° comma, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

Art. 21
(Stato di previsione della spesa e rendiconti)

« L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione delle spese e alla gestione della spesa sulla base del Regolamento di cui all'art. 20.

L'Assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro 10 giorni.

Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei Conti ».

Art. 22

(Segretario Generale e Uffici)

« Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha un Segretario Generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Presidente del CNEL.

Il Segretario Generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dall'ufficio di Presidenza.

Con norme da emanarsi ai sensi dell'art. 20 sono disciplinati l'ordinamento degli Uffici, la dotazione organica, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, sentite le relative organizzazioni sindacali.

Con le stesse norme è disciplinato lo stato giuridico ed economico del Segretario Generale ».

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

« In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'art. 9 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

Fino alla emanazione dei Regolamenti di cui all'art. 20 restano in vigore le norme regolamentari emanate ai sensi dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1957, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme legislative e regolamentari relative allo stato giuridico ed economico del Segretario Generale e del personale del CNEL ».

RELAZIONE AL SENATO

*sul progetto di riforma del CNEL, da parte del Presidente Storti,
(20 gennaio 1982)*

Nell'ambito delle « integrazioni conoscitive al dialogo parlamentare » organizzate dalla Presidenza del Senato della Repubblica a Palazzo Giustiniani, una delle prime fu dedicata al tema: « Origini, attività, prospettive del CNEL ». Relatore fu il Presidente del CNEL, Bruno Storti.

La relazione fu svolta dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del CNEL del progetto di riforma (ottobre '81) e prima della presentazione del disegno di legge governativo (giugno 1982), quindi in un momento particolarmente importante e significativo, come fu giustamente rilevato dal Presidente Fanfani, che introdusse il dibattito, e dai numerosi oratori che vi intervennero (l'ex Vice Presidente del CNEL, Rizzo; il Vice Presidente del Senato, Morlino; il sen. De Cocci; il sen. Di Lembo; il sen. Petrilli; il Dr. Vestri, Segretario della Confedir; il dr. Salvati, Segretario della Cisl; il dr. D'Elia, Consigliere del CNEL).

La relazione del Presidente Storti fu arricchita in quella sede da altre e interessanti argomentazioni. Per esse si rinvia al testo pubblicato a cura del Senato della Repubblica.

ORIGINI, ATTIVITA', PROSPETTIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Nell'attuale fase del dibattito politico ed istituzionale, specie in tema di partecipazione delle forze sociali ai momenti di decisione politica, il ruolo che spetta al CNEL appare di una grande rilevanza.

L'incontro odierno, che il Presidente Fanfani, con la sua sensibilità e la sua ben nota conoscenza del problema — essendo egli uno dei primi costituenti ad avere approfondito l'argomento — assume, quindi, un particolare valore, perché consente al Presidente del CNEL di soffermarsi e di dialogare con un uditorio così autorevole ed impegnato su una problematica che è di interesse generale. Su di essa, recentemente, l'Assemblea del CNEL si è espressa con un dibattito approfondito, che ha visto unanimi conclusioni, le quali sono alla base del progetto di riforma, che il CNEL ha presentato alla fine dell'anno scorso alla Presidenza del Consiglio.

ORIGINI

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, previsto e definito nella Costituzione Italiana all'art. 99, è stato istituito con la legge del 5 gennaio 1957, n. 33. Esso è un organo di consulenza del Governo, del Parlamento e delle Regioni nelle materie dell'economia e del lavoro; è composto di « esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa »; ha la facoltà di « contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale; ha l'iniziativa legislativa e può proporre studi ed indagini nelle materie di sua competenza ».

Il CNEL è certamente, quale risulta dalla norma costituzionale, un organismo complesso e tuttavia abbastanza nuovo nelle esperienze costituzionali contemporanee. Ci sono precedenti italiani alquanto significativi di organismi di consulenza, così come ci sono, e non solo in Europa, analoghi istituti con compiti più o meno ampi di ausilio degli organi esecutivi e legislativi nel campo dell'economia e del lavoro. L'esperienza italiana è peraltro la più completa ed ampia. Il dibattito intenso ed interessante, che ha preceduto sia l'approvazione della norma costituzionale, sia l'approvazione della legge istitutiva, ha fatto sovente richiamo ai precedenti specifici del nostro ordinamento, alcuni dei quali singolarmente rilevanti, come il Consiglio Superiore del Lavoro; ma ha fatto ancora più insistentemente richiamo alla maturazione culturale e politica del problema di una partecipazione efficace, autonoma, ampia, autenticamente democratica delle forze sociali alla determinazione della legislazione economica e sociale del Paese: il CNEL è quindi il risultato di una evoluzione naturale dell'ordinamento, ma è anche una risposta, certamente parziale e limitata, ad una esigenza preminente di maggiore partecipazione sociale.

La Costituente dibattè approfonditamente la questione dell'istituendo organismo ausiliario in materia economica e sociale nella II e III Sottocommissione.

La II Sottocommissione, che doveva occuparsi dei problemi istituzionali dell'ordinamento della Repubblica, si interessò del problema sulla base di alcune proposte dell'on. Mortati, che pre-

vedevano la costituzione di « Consigli ausiliari » presso le Amministrazioni centrali o gruppi di Amministrazioni, con funzioni complesse: di dare parere su disegni o proposte di legge, di predisporre progetti legislativi su richiesta del Parlamento o del Governo o di propria iniziativa, di predisporre regolamenti esecutivi di singole leggi. Era altresì previsto un « Consiglio economico nazionale », che sarebbe stato un organo di secondo grado, formato dai Consigli ausiliari delle varie Amministrazioni, ed avrebbe dovuto avere la facoltà di condurre inchieste e poteva essere incaricato, su richiesta delle parti interessate, di funzionare come organo arbitrale nelle controversie di carattere economico. Dovevano essere sottoposti alla ratifica del Consiglio economico i contratti collettivi di lavoro, in quanto essi fossero suscettibili di ripercuotersi, attraverso aumento dei prezzi, su tutta l'economia nazionale. Il parere del Consiglio era previsto come obbligatorio per tutti i progetti diretti a disciplinare in modo unitario l'attività produttiva del Paese.

La discussione in seno alla Sottocommissione si concluse con l'approvazione di un testo in cui si faceva riferimento soltanto ad un Consiglio economico con funzioni di consulenza del Parlamento e del Governo.

La III Sottocommissione, che si doveva occupare dei rapporti economici e sociali, trattò della istituzione di un Consiglio del lavoro e di un Consiglio economico nella relazione dell'on. Fanfani sul « controllo sociale dell'attività economica », nella relazione dell'on. Di Vittorio sul « diritto di associazione e ordinamento sindacale », e nella relazione dell'on. Rapelli sulla « organizzazione sindacale ». In particolare, l'on. Fanfani auspicava la creazione di organi centrali e periferici di controllo sociale dell'attività economica, che dovevano essere raccordati con una politica di programmazione economica.

Di Vittorio affermava, nella sua relazione, il diritto delle organizzazioni sindacali di partecipare alla legislazione sociale ed al controllo della sua applicazione mediante un Consiglio nazionale del lavoro. Le conclusioni della Sottocommissione non furono univoche, tanto che non si approvò alcuna formulazione definitiva. Il problema è stato però ripreso in Assemblea plenaria che approvò un testo, inizialmente proposto dall'on. Clerici, in-

tegrato con emendamenti degli onorevoli Di Vittorio, Condorelli e Ruini, che consacrava la nascita di un organismo sostanzialmente nuovo ed innovante nelle esperienze recenti delle Costituzioni occidentali, anche se certamente inserito nelle linee di evoluzione del costituzionalismo moderno.

La concreta attuazione del dettato costituzionale ebbe un iter lungo e travagliatissimo: il primo disegno di legge fu presentato al Senato nel marzo 1949 dal Governo De Gasperi, ma il testo definitivo è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 6 dicembre 1956: il relativo dibattito fu sostanzialmente dominato da indirizzi non favorevoli al nuovo organismo, tanto che da molti si parlò di « svuotamento, deviazione e burocratizzazione », del testo costituzionale. Certo erano mutate le condizioni politiche, culturali e sociali del Paese; le spinte tecnicistiche erano forse più accentuate delle istanze partecipazionistiche; era sottolineata, con diffusa convinzione, la necessità di non intralciare o ritardare l'opera del Parlamento, di cui veniva largamente rivendicata la centralità.

Tuttavia, la legge 5 gennaio 1957, n. 33, delineò, con discreto rigore, composizione, attribuzioni e funzionamento del nuovo organismo, certo in modo non esaltante, ma tanto esaurientemente da poter dare concreto avvio alle importanti funzioni riconosciute dalla legge al Consiglio.

ATTIVITA'

Il CNEL è stato costituito il 27 dicembre 1957 e si è insediato il 20 febbraio 1958, sotto la presidenza dell'on. Meuccio Ruini, che rimase fino al giugno 1959, sostituito dall'on. Pietro Campilli.

Nel primo periodo di attività (triennio 1958-1960) il Consiglio emise 12 pareri, di cui 11 a richiesta del Governo e 1 a richiesta del Parlamento, e presentò 10 testi di osservazioni e proposte e una mozione.

Tra gli argomenti trattati in questo periodo di particolare importanza quelli relativi all'applicazione « erga omnes » di norme di contratti collettivi, ai problemi dell'istruzione professio-

nale e dell'addestramento professionale dei lavoratori, alla tutela della libertà di concorrenza, all'attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione, al regime vincolistico delle locazioni, alla riforma del processo del lavoro, al Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, alla riscossione unificata dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Nel secondo triennio (1961-1964) sono state emesse 17 pronunce, di cui 11 pareri e 6 osservazioni e proposte. Rilevanti, in questo periodo, i temi trattati relativi all'ordinamento delle partecipazioni statali, alla riforma del contenzioso tributario, al coordinamento delle fonti di energia, alla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-CASA e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, ai problemi dell'industria minore, alla riforma della previdenza sociale, all'ordinamento degli organi preposti alla disciplina dei prezzi, allo sviluppo dei porti marittimi.

Nel quinquennio 1964-1969, il CNEL emise 34 pronunce, di cui 1 disegno di legge, 11 pareri e 22 osservazioni e proposte.

Il disegno di legge si riferiva all'orario di lavoro e il riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti.

Tra i pareri, importanti quello sul progetto di programma economico per il quinquennio 1965-1969, sulla medicina del lavoro nell'azienda, sulla riforma della disciplina delle società commerciali, sulla riforma tributaria. Argomenti di autonome osservazioni e proposte sono stati, in questi anni, i problemi della politica agricola comune, sulla elettrificazione rurale, sulla libera circolazione dei lavoratori nella CEE, sul riordinamento della prevenzione contro gli infortuni e le malattie derivanti dal lavoro, sulla ricettività alberghiera e turistica, sui problemi della montagna, sul riordinamento del credito agrario.

Pur in regime di « prorogatio » per difficoltà politiche intervenute nella designazione dei membri di parte sindacale, in quanto essi sollecitavano un impegno preciso di riforma dell'istituto, e pur priva — dal luglio 1974 — del suo Presidente (dopo la morte del Presidente Campilli, le sorti dell'Istituto sono state rette congiuntamente dai Vicepresidenti Rizzo e Simoncini), il CNEL dal 1970 al 1976 ha proseguito la sua attività con regola-

rità. Sono, infatti, di questo periodo, di estremo interesse alcune pronunce: le osservazioni e proposte sui problemi dell'emigrazione, sulla riforma dell'ordinamento universitario, sul riordinamento delle Camere di commercio, sul collocamento, sul finanziamento dell'edilizia residenziale, sul lavoro a tempo parziale, sulla irrigazione, sui trasporti urbani e metropolitani; ed i pareri sugli effetti economici dell'IVA, sulle società finanziarie regionali di sviluppo, sul metodo di determinazione del prezzo dei prodotti petroliferi, sulla disciplina del lavoro a domicilio, sui provvedimenti a favore dei lavoratori studenti.

L'attività del Consiglio — in questi anni — si è estrinsecata anche con iniziative non tradizionalmente valutabili: dal 1962 ha dato inizio ad un esame semestrale della congiuntura economica, con studi specifici dell'ISCO; e dal 1966, col CENSIS, procedeva alla presentazione annuale di un Rapporto sulla situazione sociale. Nel 1968 è stata patrocinata una « Indagine sugli effetti degli investimenti esteri nell'industria italiana », condotta dalla SO-RIS, con la collaborazione del Ministero del Bilancio. Di eccezionale rilievo la Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, organizzata nel 1975 dal CNEL col Ministero degli Esteri, così come era stata, nel 1961, completa ed esauriente la « Conferenza Nazionale del Mondo rurale e dell'Agricoltura ».

Nel gennaio 1977 il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro riprendeva la sua attività politicamente al massimo di vigenza della rappresentatività. In particolare, i sindacati dei lavoratori, sulla base di precisi e formali affidamenti, avevano provveduto a rinnovare le designazioni dei suoi membri, e il Governo aveva completato la nomina di tutti i componenti. L'impegno delle parti sociali era così profondo che tutti i massimi esponenti delle organizzazioni ritenevano di essere presenti nel nuovo Consiglio.

L'attività svolta dal CNEL in questi cinque anni (1977-1981) è contraddistinta da particolare vivacità, tempestività di intervento e coinvolgimento vastissimo di interesse intorno alla sua attività.

Sono perciò da segnalare, di questo periodo, oltre le normali ed ordinarie attività di consulenza del Parlamento e del Go-

verno, le autonome iniziative del Consiglio, sia come predisposizione di disegni di legge, sia come elaborazione di osservazioni e proposte, sia come sollecitazione politica e culturale di problematiche, di proposte, di confronti, che altrove forse non avrebbero trovato uguale udienza pubblica e dignità di analisi.

Su richiesta del Governo e del Parlamento, il Consiglio ha emesso in questi ultimi anni 10 pareri, ha presentato 3 disegni di legge, ed elaborato 12 osservazioni e proposte.

I disegni di legge si riferiscono al riordinamento del credito agrario, all'orientamento scolastico e professionale, e al credito

I pareri riguardano la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la disciplina delle locazioni di immobili urbani, l'edilizia residenziale, la riforma del collocamento, la giungla retributiva, l'occupazione giovanile, il riordinamento dei trattamenti pensionistici, la difesa del suolo, il Piano triennale a medio termine.

Le osservazioni e proposte si riferiscono alla politica delle strutture agricole, all'autotrasporto di cose, all'industria chimica, alla politica dell'energia, ai problemi dei porti, allo stato di attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, agli infortuni stradali e loro prevenzione, ai problemi del part-time, ad alcuni particolari problemi posti dalla riforma sanitaria, allo stato di attuazione della politica comunitaria, alla revisione della politica agricola comune.

Rilevante ed innovante, si diceva, tutta l'attività del Consiglio, che si è estrinsecata o nella predisposizione di « Rapporti » su grandi temi della società italiana e su problemi centrali dello sviluppo economico o nella attuazione di convegni pubblici su temi di interesse generale, dalle cui conclusioni potessero emergere linee di proposte politiche e tecniche per la successiva riflessione e decisione degli Organismi istituzionalmente preposti.

Il Consiglio ha predisposto un Rapporto sulla Manodopera, due Rapporti Europa (sullo stato delle relazioni tra Italia e Comunità) e un Rapporto sul Mezzogiorno. Ha altresì organizzato convegni internazionali di studio sulla riforma sanitaria, sull'orientamento scolastico e professionale, sui rapporti tra CNEL e Regioni; ha indetto la Conferenza Nazionale della Pesca e la

Conferenza sull'Informatica nella Riforma della Pubblica Amministrazione; ha promosso due incontri sul contributo delle forze sociali alla rinascita delle zone terremotate. Ha patrocinato il Rapporto CENSIS sulla situazione sociale e il Rapporto ISCO sulla congiuntura economica, organismi con i quali prosegue una lunga e feconda collaborazione. Ha patrocinato un Rapporto sull'energia che l'ENI ha realizzato con la collaborazione dell'ENEL, del CNEN e del CNR.

PROSPETTIVE

Il progetto di riforma del Consiglio, ora presentato al Presidente del Consiglio on. Spadolini, ed approvato alla unanimità dall'Assemblea del CNEL nell'ottobre scorso — cui hanno dato tra gli altri contributi essenziali giuristi e studiosi di grande competenza, coordinati dal compianto prof. Chiarelli — riconferma la logica originaria della norma costituzionale, con una lettura aggiornata della realtà istituzionale e dei nuovi processi di articolazione sociale.

Le prospettive di azione e di intervento del CNEL devono essere valutate sulla base delle proposte di riforma che toccano le attribuzioni, la composizione e il funzionamento del CNEL.

1) Attribuzioni

La funzione consultiva rimane nel progetto preminente; e tale scelta risponde all'esigenza di tenere ben fermo il principio di ausiliarità del CNEL rispetto alle Camere, al Governo e alle Regioni per quanto attiene alla loro attività normativa.

Ma la funzione consultiva viene ad assumere un ben diverso e profondo significato innovativo nel momento in cui il progetto di riforma, con decisione unanime, chiede che venga prevista la obbligatorietà dei pareri del CNEL su specifiche e ben determinate materie per quanto attiene alla iniziativa del Governo.

Ritenuto che le Camere, con proprie norme regolamentari, possano prevedere ipotesi di pareri obbligatori del CNEL su materie definite, il punto qualificante in sede di progetto di riforma

è la proposta di un parere obbligatorio del CNEL sull'iniziativa del Governo in ambiti e in tempi definiti.

Il parere obbligatorio dovrebbe, comunque, inserirsi nella fase preparatoria dell'iniziativa legislativa e, in particolare, su quello che è stato definito « l'avanprogetto » ossia sul testo di un provvedimento nella fase che precede la sua sottoposizione al Consiglio dei Ministri dal Ministro o dai Ministri proponenti.

Infatti, la previsione di tale obbligatorio, essendo inerente alla « fase amministrativa » del procedimento legislativo, non sembra presentare profili di incostituzionalità.

I problemi che rimangono si riferiscono alla definizione dell'ampiezza della obbligatorio e alle modalità di esplicazione.

Del resto, un esempio rilevante di parere obbligatorio è quello previsto dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1967 n. 48: il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica provvede alla elaborazione dello schema di programma da sottoporre al Consiglio dei Ministri « sentito il CNEL ».

Questa norma, peraltro, è stata notevolmente rimodellata in seguito non solo dalle norme che hanno dato attuazione all'ordinamento regionale, ma anche dal nuovo sistema di bilancio e di contabilità pubblica introdotto con la legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché da altre leggi che, in un modo o in un altro si collegano ad attività di programmazione.

Vanno al riguardo ricordati l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione) e l'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1, legge n. 382).

Da queste norme emergono due elementi qualificanti: che vi è una varietà di indirizzi e di principi, che il Governo deve definire con gli strumenti normativi più idonei (schema di piano, disegni di legge, etc.) per i quali è possibile prevedere una preventiva obbligatorio consultazione del CNEL per assicurare una preliminare ed utilissima valutazione da parte delle forze sociali di quegli schemi, « avanprogetti », linee di provvedimenti, che investano l'ampio campo della programmazione nazionale e degli indirizzi alla legislazione regionale. Si aggiunga poi che la va-

lutazione dell'importanza per le forze sociali di talune riforme strutturali (valga per tutte il sistema pensionistico o la riforma sanitaria) impone di considerare i relativi progetti del Governo come possibile e utile oggetto del parere obbligatorio del CNEL.

Il progetto di riforma ha in definitiva inteso riaffermare la esigenza di una previa consultazione delle forze sociali, rappresentate nel CNEL, per tutti quei provvedimenti, di indirizzo e di modifiche strutturali di grande rilevanza economico-sociale, che il Governo intende predisporre. Ciò risponde ad un principio di « economicità » istituzionale, non ad un principio di « esclusività » o di « istituzionalizzazione » delle consultazioni delle stesse forze sociali. Appare evidente che il funzionamento di un organo come il CNEL può costituire, specie sotto questo profilo, un utile elemento di equilibrio istituzionale, consentendo in notevole misura, una « economicità » del complessivo procedimento di formazione dell'iniziativa del Governo.

Un particolare cenno va fatto alla riconferma delle Regioni come possibili richiedenti o destinatarie del parere del CNEL. (L'art. 13 della legge del 1957 prevede infatti che « le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sulle materie di sua competenza »).

La norma in parola ha avuto finora rarissime applicazioni, e ciò sembra rappresentare un sintomo di scarso interesse delle Regioni nei confronti della consultazione del CNEL. Nel progetto di riforma viene tuttavia ribadito che le Regioni sono e rimangono organi che, al pari del Parlamento e del Governo, sono abilitati a chiedere ed a ricevere pareri dal CNEL. La loro natura di interlocutori istituzionali del CNEL sotto ogni profilo viene ancorata, ovviamente, alle materie su cui le Regioni hanno potestà normativa. Ciò significa che ci si è fatto carico della opportunità di un coinvolgimento delle forze sociali, rappresentate nel CNEL, su temi di interesse generale che vadano saldati, nelle soluzioni all'attenzione di coordinamento che Governo e Parlamento devono assicurare.

Altra innovazione di rilievo ha riguardato la eliminazione di quasi tutti gli appesantimenti e limiti posti all'esercizio dell'attività legislativa del CNEL.

Nei dibattiti parlamentari che precedettero la legge n. 33 del 1957 il tema dell'iniziativa legislativa del CNEL fu oggetto di un'ampia discussione.

Il progetto di riforma si è fatto carico delle critiche che vennero già rivolte all'art. 10 di tale legge formulando una proposta nella quale restano come limiti, la presa in considerazione (la cui disciplina viene rinviata al Regolamento), e la norma che prevede che l'iniziativa legislativa del CNEL non possa esplicarsi in presenza di una contemporanea iniziativa legislativa del Governo e dalla richiesta di parere sempre da parte del Governo. Tutti gli altri limiti (leggi costituzionali, tributarie, di delegazione legislativa), sono caduti, ad eccezione — ovviamente — di quelli relativi alle leggi di bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Sotto il titolo « contributo alla elaborazione della legislazione economica e sociale » sono comprese:

a) l'attività di proposta (osservazioni e proposte) che il CNEL di sua iniziativa svolge nei confronti del Parlamento, del Governo e delle Regioni e l'attività di studio (studi ed indagini) che il CNEL o di sua iniziativa o su incarico dei suoi interlocutori realizza; per quanto attiene a questa attività, occorre considerare che è in questo campo — come si è detto — che si è sviluppata la più vasta e ricca attività del Consiglio, specie in questi ultimi anni.

Ciò che appare indispensabile è una disciplina organica del modo col quale il Governo o le Camere prendono in esame il lavoro del CNEL, che è quasi sempre un faticoso punto di arrivo di travagliati confronti fra i rappresentanti delle forze sociali.

Il progetto di riforma si limita a chiedere che « le modalità di utilizzazione » dell'attività del CNEL siano fissate da Camere, Governo e Regioni. Il CNEL chiede cioè che vada fissato un modo formale con cui operare il « riscontro » del suo intervento nelle sedi competenti, per evitare che esso divenga un mero documento di consultazione;

b) l'attività di studio o di proposta che il CNEL specificatamente nel campo della normativa comunitaria intende svolgere specie su una iniziativa. A tale fine è di particolare rilievo il collegamento, peraltro già esistente, tra il CNEL e gli organismi si-

milari presenti specialmente in Europa e il Comitato Economico e Sociale della CEE;

c) la individuazione di una iniziativa del CNEL di intervento sullo « stato di attuazione delle leggi ».

Sotto questo stesso titolo vanno comprese due innovazioni qualificanti che il progetto di riforma propone;

d) la costituzione della « conservatoria » o « archivio » dei contratti, finalizzato ad un rapporto periodico e sistematico da inviare alle Camere e al Governo sullo stato e le tendenze della politica retributiva e delle discipline contrattuali;

e) la razionalizzazione delle nomine, affidate da leggi al CNEL e la creazione presso il CNEL di un « elenco » dei rappresentanti delle categorie produttive presenti negli organismi pubblici, al fine, implicito, di una valutazione del fenomeno e dei suoi risultati.

Circa l'intervento del CNEL nella fase attuativa delle leggi, questo importantissimo campo di possibile intervento della pronunzia del CNEL viene indicato nel progetto di riforma al fine di consentire al CNEL di intervenire con proprie pronunzie sulle fasi attive dei provvedimenti legislativi. La macchina amministrativa — di natura regolamentare o meramente esecutiva — che l'esecutivo mette in moto all'indomani dell'approvazione di una importante legge di riforma può — anzi, a volte, deve — richiedere un contributo delle forze sociali organizzate. In questo senso l'esperienza acquisita e svolta dal CNEL (ad esempio in tema di attuazione della riforma sanitaria) è indicativa di una autonoma attività di intervento, che l'organo di Governo non ha potuto apprezzare, quando non l'ha addirittura sollecitata.

Circa la « conservatoria » o « archivio » dei contratti che il progetto di riforma assegna come compito specifico al CNEL, si è ritenuto di definire con legge l'obbligo delle parti sociali di trasmettere gli originali o le copie autentiche dei contratti collettivi (ivi compresi i contratti aziendali) per garantire certezza dei dati ad una struttura finalizzata ad una ricognizione periodica della complessa materia.

Bisogna ricordare che la previsione di questa attribuzione trae origine anche da una esplicita sollecitazione della « Commissione Coppo », che indagò sulla « Giungla retributiva » e dal connesso parere-intervento (relatore Giugni) che il CNEL formulò sulle conclusioni della Commissione.

Le conclusioni della citata Commissione Coppo ipotizzarono espressamente il deposito presso un organismo pubblico dei contratti collettivi. Nel suo parere il CNEL osservò che tale deposito « anche ove inteso come deposito obbligatorio, non sarebbe sufficiente a fornire un quadro chiaro delle situazioni, in quanto gran parte della contrattazione integrativa si svolge sovente attraverso documenti frammentari e parziali ».

Il CNEL potrebbe essere utilmente incaricato ed attrezzato a svolgere tale compito di raccolta e archiviazione mentre l'esame dei risultati delle negoziazioni, più che essere condotto su ciascuna di esse, come pare indicare la Commissione parlamentare, potrebbe utilmente formare corpo unico con la relazione sulle retribuzioni e sull'andamento dei redditi.

In questo quadro si muove anche una recente iniziativa del CNEL di predisporre una « banca » della ricerca economico-sociale, che potrebbe partire dal collegamento funzionale presso il CNEL di questi studi e analisi, portati avanti dalle varie strutture di ricerche, specie se finalizzate all'analisi degli andamenti retributivi e, più in generale, della contrattazione e delle relazioni industriali.

Ultimo punto innovativo del progetto è la previsione di un « elenco » dei rappresentanti delle categorie produttive negli organismi pubblici da tenersi presso il CNEL.

In verità, la formulazione originariamente riguardava due aspetti: da un canto si tendeva ad evocare nella legge il « potere » di nomina diretta o di scelta di terne che le leggi hanno attribuito (e possono sempre cercare di attribuire) al CNEL mediante la fissazione dell'obbligo del voto dell'Assemblea; dall'altro, si tendeva a fare del CNEL un « filtro » istituzionale — anche con ruolo meramente formale — fra le autonome e libere designazioni sindacali e delle organizzazioni sociali dei propri

rappresentanti in organismi pubblici e gli organi dello Stato preposti alle stesse nomine.

La prima innovazione non ha naturalmente incontrato difficoltà. La seconda non ha riscosso larghi consensi perché si è eccettuato che o il CNEL può intervenire sulle nomine o, all'opposto, esso si ridurrebbe a mero organismo « passacarte ». In realtà, alla proposta subordinata accolta, della previsione cioè dell'obbligo di trasmissione da parte dell'organizzazione sociale dei nominativi dei propri rappresentanti dopo l'avvenuta nomina e della formazione di un Albo o di un Elenco presso il CNEL delle nomine e della loro pubblicizzazione, consente di ritenere che il legislatore potrà, avvalendosi di tale norma, utilizzare in futuro il CNEL in forme e modi più sistematici di quanto non abbia fatto finora, al fine di una necessaria razionalizzazione del sistema.

2) *La composizione del CNEL*

L'art. 99 della Costituzione stabilisce che « il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa ».

Nella elaborazione del progetto si è seguito il metodo di stabilire preliminarmente che cosa debba intendersi per categoria produttiva e come si debba accertare la sua « importanza » per poi passare alle decisioni relative al rapporto esperti-rappresentanti delle categorie produttive, al relativo numero da determinare, al sistema di designazione.

L'espressione « categoria », senza aggettivazioni, è adottata anche dall'art. 39 della Costituzione, il quale, come è noto, prevede che i sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La legge del 1957 stabilì un collegamento fra questa norma e l'art. 39, laddove afferma che il sistema di designazione dei rappresentanti sindacali in seno al CNEL da esso previsto è consi-

derato provvisorio in attesa dell'« entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione ».

Il sistema di contrattazione collettiva previsto dall'art. 39 della Costituzione deve ormai ritenersi abbandonato per tutta una serie di ragioni che non è qui il caso di ricordare.

Allo stato dei fatti, comunque, l'individuazione delle categorie produttive non può non conseguirsi, ai fini delle designazioni, che con criteri empirici, anche se con rigore metodologico.

Nel progetto di riforma si è pertanto fissato unanimamente un preliminare criterio, in base al quale la rappresentanza del CNEL spetta alle categorie produttive di beni e servizi presenti nei settori pubblico e privato.

Le organizzazioni abilitate alle designazioni, in cui le categorie produttive trovano la loro identificazione sociale, sono quelle sindacali a carattere nazionale, il cui grado di maggiore rappresentatività deve essere valutato con elementi il più possibile obiettivi e nell'ambito di un procedimento amministrativo il più possibile definito.

Circa tali criteri obiettivi, per valutare cioè il carattere rappresentativo (« l'importanza » come dice la legge del 1957) delle organizzazioni, una lunga elaborazione giurisprudenziale ha ormai stabilito indici obiettivi e indiziari che costituiscono stabili elementi di valutazione. Essi sono stati indicati in sostanza nella consistenza numerica e nell'attività svolta sul piano della contrattazione.

La natura di questi criteri e la frequente difficoltà della loro valutazione comparativa, nonché la macchinosità della procedura finora vigente per la designazione al CNEL, sono all'origine di non poche discussioni e divergenze che più volte hanno dato luogo a controversie in sede giudiziaria.

Come vedremo, la riconoscibilità della rappresentanza delle categorie produttive è stata nel progetto incardinata a una normativa il più possibile lineare.

Occorre però ricordare che ci sono state anche alcune proposte — meglio alcune idee — circa la possibilità, più ipotetica

che pratica, di trarre o dal suffragio elettorale diretto o dalla nomina parlamentare l'elemento più certo della rappresentatività.

Scartati i criteri di radicale « obiettivazione » delle nomine, che avrebbero eliminato quasi del tutto la problematica sulle categorie dal momento in cui assegnavano alla rappresentanza del CNEL una origine elettiva o politico-parlamentare, non rimaneva altro che far ricorso a criteri empirici, ma adattati alla nuova realtà socio-economica del Paese, e, come si diceva, da realizzare attraverso una procedura rigorosa.

Le leggi attualmente vigenti adottano sovente l'espressione di organizzazione sindacale a carattere « maggiormente rappresentativo » ovvero « maggiormente rappresentativo sul piano nazionale ».

Nel progetto si è scelta dunque l'espressione « organizzazione sindacale a carattere nazionale », per indicare la struttura organizzativa legittimata a esprimere rappresentanti nel CNEL. La natura di organizzazione « maggiormente rappresentativa » deve essere dichiarata nella prima fase del procedimento. Se ciò non avviene si fa ricorso agli elementi di identificazione, cui si accennava prima.

Per dimostrare di essere una « organizzazione sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa », sono rilevanti non solo la consistenza numerica, ma anche l'ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative e la partecipazione effettiva alla formazione e stipulazione dei contratti.

Il tema della composizione è stato dunque il più travagliato, sia per definire il concetto di categoria produttiva, sia soprattutto, per stabilire i criteri volti ad accertare la consistenza delle diverse rappresentanze, articolate poi per settori produttivi.

In via preliminare, va ricordato che la prima parte del dibattito ha acquisito unanimemente un elemento-base: la tripartizione tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprese.

Acquisito tale punto, si è esaminato se fosse possibile all'interno della ripartizione delle categorie sostituire il criterio del frammentarismo categoriale previsto dalla legge del 1957, con

un criterio sintetico, che facesse riferimento solo ai grandi settori produttivi, al limite — secondo qualche proposta — senza indicazione di numeri. Il criterio sintetico, per cui il riferimento avrebbe dovuto riguardare solo agricoltura-industria-servizi, è stato considerato troppo radicale e perciò non accettato. Non-dimeno l'esigenza di un criterio prevalentemente sintetico, diretto ad evitare una frammentazione, a volte assurda, della rappresentanza in seno al CNEL ha finito col prevalere, nel senso che si è evitato di riproporre una proliferazione delle sottocategorie, sull'esempio della legge del 1957, accogliendosi un criterio per grandi settori, temperato dalle specificazioni rese indispensabili (soprattutto per le imprese) da una esistente, ampia diversificazione di organizzazioni sindacali.

Oltre la fissazione, con i limiti indicati, di un criterio sintetico, si è dovuto provvedere alla definizione:

a) dei cosiddetti « grandi numeri », ossia del rapporto tra le tre grandi rappresentanze dei lavoratori dipendenti, degli autonomi e delle imprese;

b) dei cosiddetti « piccoli numeri », ossia in che misura si dovesse infrangere il criterio sintetico per rispondere ad una esigenza di chiarezza nella individuazione della rappresentanza dei singoli settori produttivi.

Per quanto attiene ai « piccoli numeri », il dibattito è stato appassionato e interessante. Il punto essenziale era, oltre l'esigenza di maggiori o minori specificazioni, quello di valutare come potesse commisurarsi la rappresentanza di un settore rispetto all'altro, come dichiarare logico e plausibile un numero di rappresentanti dei lavoratori e delle imprese per il settore « industria » rispetto a quello dell'agricoltura e soprattutto a quello dei servizi, così diversificati e articolati. Occorre dire che si è fatto riferimento alla esigenza che ogni criterio empirico di sub-ripartizione dei rappresentanti per settori merceologici debba comunque tener conto il più possibilmente di elementi oggettivi, quali possono essere considerati per i singoli settori il valore aggiunto e l'indice occupazionale.

Uno dei punti più travagliati del dibattito è stato quello, infine, della individuazione della « impresa pubblica » e del ri-

parto di rappresentanza tra privato e pubblico per i rappresentanti delle imprese.

Relativamente agli esperti, il dibattito ha riguardato il problema numerico ed i criteri di designazione.

La proposta approvata ritiene qualificante la presenza di esperti per la loro personale cifra culturale più che per una loro più consistente presenza.

Altro tema dibattuto e di contrasto è stata l'individuazione degli organismi chiamati a designare gli esperti.

La soluzione adottata risponde ad un criterio sintetico che è doveroso illustrare.

La vecchia indicazione analitica (e assolutamente carente) dell'articolo della legge del 1957 era ed è di per sé oggettivamente improponibile. Ministeri esclusi (l'Industria, ad esempio, o le Finanze); Ministeri nuovi da considerare; strutture inserite nelle amministrazioni dirette di tipo completamente nuovo di cui occorre tener conto (il Consiglio Sanitario Nazionale e il Consiglio Nazionale della Pubblica Amministrazione ad esempio), la stessa fase che attraversiamo di trasformazione, di svuotamento o di potenziamento delle strutture ministeriali rispetto alla nuova realtà regionale, con i connessi progetti di accorpamento e modifiche dei Ministeri: tutto ciò ha reso assolutamente necessario un criterio sintetico, per cui, accanto agli esperti di nomina del Capo dello Stato vi sono dieci esperti che saranno estratti da questa realtà ministeriale in movimento.

Non sono state fissate precise indicazioni al riguardo. Ci si riferisce senza dubbio ai Consigli Superiori, ma si indicano anche organismi consultivi e tecnici, Consigli Nazionali, ossia quelle strutture interne ai Ministeri competenti nel campo economico-sociale che siano idonee a dare un autorevole contributo alla attività del CNEL.

Altre realtà socio-economiche e culturali meritano però di essere chiamate a esprimere esperti nel CNEL. Per prima la Banca d'Italia perché esprima un monetarista; l'Unione Accademica Nazionale che raggruppa tutte le Accademie Italiane perché indichi esperti in materia economico-sociale sul livello di quegli

uomini di cultura già indicati in questa e in precedenti consiliature; le strutture previdenziali, e nominativamente l'INPS; organismi socio-economici come le Camere di Commercio attraverso l'Union-Camere; strutture di ricerca, e segnatamente il CNR. Il numero complessivo degli esperti, che devono essere « espressi » da questi organismi, è stato fissato in otto.

In relazione a quanto cennato prima, essendosi riscontrata da molte parti la macchinosità dell'attuale procedimento di nomina, nel progetto di riforma è apparso opportuno apportare le necessarie modifiche alla procedura attualmente in vigore, nel senso di contemplare un procedimento il più lineare possibile, che da un lato elimini ogni tipo di incertezza o assenza di coordinamento procedimentale e, dall'altro, si presenti garantistico per le « parti sociali ».

Sotto il profilo sostanziale, l'aspetto innovatore riguarda la diversa e più rilevante posizione giuridica delle organizzazioni e categorie produttive nel procedimento.

Infatti l'iniziativa del procedimento di designazione, anziché essere di ufficio, è rimessa alle stesse organizzazioni le quali, ove ritengano di essere « maggiormente rappresentative » in seno al CNEL, sono tenute ad effettuare alla Presidenza del Consiglio, entro sei mesi dalla scadenza della consiliatura le designazioni dei propri rappresentanti.

In caso, invece, di sussistenza di organizzazioni dissenzienti nell'ambito della procedura si innesta un procedimento contenzioso nel quale dette organizzazioni congiuntamente a quelle controinteressate vanno al confronto.

3) *Funzionamento*

Circa il funzionamento un solo cenno va fatto alle innovazioni proposte dal progetto di riforma. Sul procedimento di formazione della volontà collegiale del CNEL, nel fissare il principio della maggioranza negli stessi termini in cui lo indica l'art. 64 della Costituzione, si tende con una norma relativa al dissenso di minoranze a risolvere il problema della puntuale registrazione delle posizioni discordanti stabilendo che esse debbano essere fatte conoscere ai destinatari della pronunzia del CNEL.

Altra innovazione riguarda il procedimento di sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti. Al fine di evitare i gravi inconvenienti verificatisi in questi anni in sede contenziosa, si è proposto che il procedimento di sostituzione interessi o lo stesso organismo o la stessa organizzazione designanti, ritenendosi fissata nella sede procedimentale antecedente la idoneità o la rappresentatività necessarie alla designazione stessa per l'intero quinquennio.

Ulteriore innovazione riguarda il potere regolamentare, che rimane nell'attuale struttura (approvazione dell'Assemblea con maggioranza qualificata, proposta del Presidente del Consiglio, adozione con D.P.R.) per la contabilità, le spese, le indennità ai Consiglieri, il personale, mentre diviene atto interno dell'Assemblea, sia pure adottato con particolare quorum, per tutto quanto attiene alla autorganizzazione.

Poche o comunque secondarie le innovazioni attinenti alla nomina dei Vice Presidenti (per il Presidente si è riconfermata la nomina « esterna »), al funzionamento delle Commissioni permanenti, all'intervento ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni dei membri del Governo, del Parlamento o di Consigli regionali e così via.

Definiti i limiti, non angusti ma certo non dilatati, in cui la proposta di riforma del CNEL si muove, appaiono chiare le prospettive che tale organismo può avere nel presente e più ancora nel futuro assetto istituzionale.

A distanza di più di cinque anni dall'inizio del suo funzionamento, vorrei richiamarmi a quanto ritenni proporre e propormi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Economia e del Lavoro.

« Va individuato il rapporto difficile e complesso tra le forze sociali, istituzioni rappresentative e CNEL. Esso è da rapportarsi direttamente alla crescita di potere delle forze sociali, ossia delle realtà sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che hanno conquistato gradualmente spazi operativi sempre più vasti. Queste realtà si mostrano insofferenti ad essere contenute, qualcuno dice « ingabbiate », in un organismo che taluno ha potuto considerare rigido ed inidoneo. Esse tendono infatti a conquistare e

a mantenere, come è avvenuto, posizioni di diretto contatto con le istituzioni rappresentative e più in generale col potere politico.

« La verità è che oggi il CNEL può e deve avere una sua capacità di autonomia e di prestigio istituzionale nel quadro di quella problematica economico-sociale che è divenuta prevalente e che richiede stadi sempre successivi di approfondimento, di riflessioni e di elaborazione. Non penso che esista un modello di sviluppo ideale e indeformabile; ma non credo neppure che dobbiamo accettare fatalisticamente la degradante realtà della politica del caso per caso, o, se vogliamo, della mera sopravvivenza. C'è da considerare cioè l'esigenza che la problematica economica e sociale esiga oggi più di ieri una sua dignità di dibattito in una idonea sede istituzionale e che questo avvenga nel presupposto di una adesione a tale intento delle forze politiche e perciò delle istituzioni dello Stato, ossia del Parlamento, del Governo, delle Regioni.

« C'è certamente, meglio ci potrà essere, un effetto indotto derivante dal funzionamento di questo organo, ossia il realizzarsi di talune utili decompressioni nel rapporto talvolta difficile tra Governo, Parlamento e Sindacati ma questo non è né automatico né obbligatorio.

« Rimane invece il fatto che se si vorrà dare dignità al dibattito economico-sociale e ad un tempo una sua maggiore forza, direi anche un suo autentico prestigio, è presumibile pensare che un organismo nel quale sono presenti tutte le forze che rappresentano la società produttiva di oggi e l'esperienza e la cultura che da esse promana sia in grado di degnamente farsi portatore di una riflessione attenta sia che essa venga richiesta — come auspicabile — dal Parlamento o dal Governo o dalle Regioni, sia nella sua autonomia di dibattito o di iniziativa idonea ad esprimere ponderati punti di vista sulla vasta gamma dei gravissimi problemi che oggi attanagliano la società italiana.

« Non certo una sede di soliloqui, dunque, e tanto meno una mera accademia, ma una assemblea di confronto e di riflessione, di approfondimento comune e di proposta: ecco cosa può essere il CNEL di oggi in vista del rinnovamento di domani ».

Queste valutazioni possono essere ripetute oggi perché at-

tuali. Del resto, il CNEL in questi anni ha già avviato — come si è detto innanzi — questa opera di una sua precisa identificazione come sede di confronto sui maggiori temi economici e sociali.

Ma le prospettive per il CNEL, se da un canto risiedono in questa sua capacità di identificare un ruolo non « totalizzante », né ingombrante, possono trovare solo nella volontà delle forze sociali e delle forze politiche, se disponibili a riequilibrare l'ordinamento costituzionale, la sua vera dimensione.

In questo senso un CNEL rinnovato può giovare ad un miglioramento dell'attività dello stesso Parlamento, ad una maggiore efficienza del Governo, ad un raccordo tra istituzioni centrali e regionali, ad una chiarificazione di ambiti e competenze dei sindacati e delle categorie produttive.

Il CNEL e la sua riforma devono dunque essere parte importante del processo di rinnovamento istituzionale, ma si presentano in esso con una maturazione ed una discrezione che fanno ritenere utile e auspicabile un sollecito e autonomo sbocco della iniziativa riformatrice.

La riforma del resto, nei termini in cui è stata proposta, riconferma i più autentici legami con l'originaria intuizione costituzionale e al tempo stesso con il processo di crescita sociale ed economica del Paese nel quadro di uno sviluppo e rinnovamento delle istituzioni rappresentative.

APPENDICE

LA LEGGE ISTITUTIVA DEL CNEL

LEGGE 5 GENNAIO 1957, N. 33.

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 1.

E' costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I.R.I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui:

1) nove designate dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dalla Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre designate dall'Unione accademica nazionale;

3) otto nominate dal Presidente della Repubblica.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione la designazione dei membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza.

Per i rappresentanti dei professionisti la designazione è richiesta agli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro per la grazia e giustizia.

La designazione dei membri di cui alla lettera *e)* ed alla lettera *g)*, numeri 1) e 2), dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera *f)* dell'articolo precedente la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso: in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei Ministri a termine del comma precedente.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente art. 2, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti.

Il Presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 5.

Per la nomina a presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento (*).

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Art. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

(*) Secondo l'art. 6 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) « *l'ufficio di Consigliere Regionale è incompatibile con quello di... membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro* ».

Art. 7. (*)

Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'art. 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionali e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

(*) Il vigente testo dell'art. 7 risulta dalla legge 21 luglio 1967, n. 619 che ha modificato la originaria formulazione della norma contenuta nella legge n. 33 del 1957: « Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Il Consiglio trasmetterà unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purché ne sia stata formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali né per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12. (*)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

(*) Il secondo comma dell'art. 12 è stato aggiunto con l'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1246.

Il Consiglio può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I presidenti di Commissione possono delegare un loro vicepresidente.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.

Il regolamento di cui al successivo art. 17, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 18. (*)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al Segretario generale è attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato.

Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia già dipendente statale, questa è trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ufficio di Segretario generale può essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia già dipendente statale, essa è collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento più favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 19.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C.E.N.), istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1947; e il Consiglio superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

(*) Il vigente testo del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 18 risulta dall'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1246.

La formulazione originaria dell'art. 18 prevedeva un secondo comma così redatto: « Al Segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad amministrazioni dello Stato all'uopo comandato ». Successivamente, con l'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246 e D.P.R. 5 agosto 1966, n. 826, il Consiglio ha istituito propri ruoli organici.

Art. 20. (*)

L'assegnazione di L. 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in L. 600 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà alla determinazione della assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese. Dello stato di previsione della spesa è data comunicazione al Parlamento.

Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è presentato direttamente dal Consiglio nazionale alla Corte dei Conti.

(*) La norma risulta così modificata per effetto dell'art. 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17 e dell'articolo unico della legge 25 luglio 1959, n. 593. La disciplina originaria era stabilita dall'art. 20 della legge n. 33 del 1957: «Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale della economia e del lavoro sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del Tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal presidente del Consiglio nazionale».

La legge 25 luglio 1959, n. 593, integrata dalla legge 20 maggio 1960, n. 494, aveva fissato l'assegnazione al CNEL in L. 400 milioni.

INDICE

Premessa

Disegno di legge n. 1927	Pag. 3
Discorsi del Presidente Andreotti e del Presidente Storti (26 gennaio 1977)	» 41
Il progetto di riforma	» 55
<i>Le tappe del progetto</i>	» 57
<i>Studi monografici</i>	
Chiarelli	» 61
Barbano	» 73
D'Albergo	» 101
Galeotti	» 121
Predieri	» 145
Zangari	» 157
Dibattito in Assemblea (discussione generale)	
Storti	» 200
Giugni	» 216
Alesi	» 226

Aluisetti	» 237
Bignardi	» 238
Rosati	» 244
Sette	» 249
Boni	» 252
Mengoni	» 257
De Marzi	» 260
D'Elia	» 264
Perusini	» 267
Germozzi	» 269
Bigi	» 273
De Meo	» 277
Ardigò	» 287
Scheda	» 295
Solustri	» 299
Fantoni	» 304
Giacchetto	» 311
Simoncini	» 313
Coppa	» 320
Padoa	» 324
Forcignanò	» 326
Liguori	» 327
Marmioli	» 330
<i>Testo del progetto approvato dal CNEL</i>	» 413
Relazione del Presidente Storti al Senato	» 427
<i>Appendice: La legge istitutiva del CNEL</i>	» 451

